

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

Premessa: richiami normativi e statutari

- a. L'art. 2 co. 1 lettera c) **Legge n. 461/1998**: stabilisce che le Fondazioni “operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo della conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati...”;
- b. l'art. 5 del **decreto legislativo n. 153/1999** ribadisce che “il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le Fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata”.
- Il secondo comma di detto articolo aggiunge che : “La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati...”.
- Lo stesso comma aggiunge che : “L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione”.
- c. **Art. 7 del D. L.vo n. 153/1999**: secondo tale articolo le Fondazioni impiegano il patrimonio “assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali”.
- Inoltre le Fondazioni, nella dismissione delle attività patrimoniali, “operano secondo i criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione”.
- Infine, gli ultimi due commi del medesimo art. 7 dispongono, che:
- “Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono preventivamente comunicate all’Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall’operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate”.
- “Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l’adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili e immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.”
- d. L'art. 5 dello **Statuto della Fondazione**, recependo il dettato della legge n. 461/1998, del decreto legislativo n. 153/1999 e del Protocollo di intesa Mef-Acri del 22/04/2015 (di seguito “Protocollo”), stabilisce i principi generali per la gestione del patrimonio della Fondazione.

Le disposizioni principali prevedono:

Comma 5.3 - Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa. In sede di prima applicazione del secondo periodo del presente comma, si veda la norma transitoria di cui all'art. 37 comma 12 dello Statuto.

Comma 5.4 - Fermo il rispetto del criterio di adeguata redditività, collegata ad un prudenziale profilo di rischio, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi collegati allo sviluppo del territorio. A tale scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

Comma 5.5 - Il Consiglio Generale, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, stabilisce se le attività liquide della Fondazione devono essere gestite direttamente dalla Fondazione stessa ovvero affidate, in tutto o in parte, ad uno o più gestori esterni.

Comma 5.6 - La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione deve essere svolta tramite strutture interne distinte e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

Comma 5.7 - Il Consiglio Generale, in relazione alle esigenze gestionali correnti, determina l'entità delle attività liquide che il Consiglio di Amministrazione può gestire direttamente senza il ricorso alle apposite strutture interne di cui al comma precedente.

Comma 5.8 - L'affidamento della gestione all'esterno deve essere effettuata unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprano la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della Fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.

Comma 5.9 - Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali entro i limiti stabiliti dalla legge.

Comma 5.11 - I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Infine, l'art. 24, lettera o) dello Statuto attribuisce al Consiglio Generale la competenza a definire "le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti".

Le norme sopra richiamate attengono alla gestione delle attività finanziarie che costituiscono il patrimonio della Fondazione ed individuano le linee essenziali che possono essere così riassunte:

- I. **Obiettivi:** consistono nel gestire il patrimonio in modo da conservarne il valore nel tempo e da ritrarne una adeguata redditività;
- II. **Criteri:** sono individuati essenzialmente nella diversificazione finanziaria, come via attraverso la quale si può assicurare un'accettabile riduzione del rischio complessivo dell'investimento nel portafoglio, onde evitare perdite patrimoniali, insieme a una soddisfacente redditività e liquidità;
- III. **Modalità organizzative:** è consentito alla Fondazione di provvedere direttamente alla gestione delle proprie attività finanziarie oppure di affidare parte di esse in gestione a soggetti terzi abilitati a svolgere tale funzione.

La gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione Caript

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 4, 5, 24 e 27 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito “Fondazione”), specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria. Esso entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Generale.

Art. 2 – Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

1. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico del patrimonio e il conseguimento di una redditività coerente con accettabili profili di rischio e con le esigenze dell’attività istituzionale.
2. La gestione del patrimonio finanziario deve conformarsi alle linee-guida periodicamente stabilite dal Consiglio Generale secondo criteri di diversificazione degli investimenti, e deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e statutarie.
3. Il Patrimonio della Fondazione può essere investito in attività immobilizzate e non immobilizzate, con un orizzonte temporale coerente con le finalità istituzionali della Fondazione. Le disponibilità liquide di tesoreria sono tenute su conti bancari liberamente disponibili o investite in attività con minimo rischio e prontamente liquidabili.
4. L’esposizione verso un singolo soggetto non deve superare un terzo dell’attivo di bilancio valutato al fair value. Il rispetto del limite viene verificato con cadenza mensile. In caso di superamento dovuto ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, esso viene sottoposto ad osservazione per i sei mesi successivi e, qualora l’aumento risultasse di carattere durevole, dovrà essere predisposto un piano di rientro approvato dagli Organi competenti della Fondazione e comunicato all’Autorità di Vigilanza ai sensi dall’art. 2 comma 6 del Protocollo.
5. Per le attività in gestione diretta l’utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito per operazioni con finalità di copertura oppure per operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Un’operazione è da considerarsi di copertura quando a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; c) le precedenti condizioni risultino da apposita deliberazione dell’Organo competente della Fondazione.

Per le attività investite in OICR o in una gestione di portafoglio debbono essere osservate le disposizioni dell'art. 4, c. 2 del Protocollo.

6. In coerenza con gli obiettivi e criteri di gestione del patrimonio di cui ai precedenti commi, la Fondazione ha istituito ed alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali pur in presenza di una volatilità dei mercati.
La consistenza del fondo, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, dovrà pertanto consentire la riduzione nel tempo della variabilità delle erogazioni.
Le scelte di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte al Consiglio Generale.

Art. 3 – Ambiti di azione e responsabilità

1. Sono di competenza del Consiglio Generale la definizione delle linee guida della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti ed in particolare:
 - l'indicazione degli obiettivi di lungo periodo nell'impiego del patrimonio nonché dei criteri e delle modalità generali di gestione;
 - le decisioni che riguardano la partecipazione nella banca conferitaria, secondo quanto previsto dall'art. 24 lettera p) dello Statuto.

In conformità all'art. 27 dello Statuto tutte le funzioni di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale spetta l'esecuzione della strategia di investimento, anche attraverso la delega di particolari funzioni ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore (comma. 27.3), e la definizione della struttura operativa. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato al Consiglio Generale, le decisioni relative alle partecipazioni strategiche.

In caso di urgenza, il Presidente potrà operare ai fini gestionali nei limiti e con le modalità indicate dallo Statuto.

Art. 4 – Modalità di gestione del Patrimonio

1. La Fondazione adotta un'adeguata diversificazione degli investimenti, contenendo e monitorando i rischi di credito, di liquidità e di mercato.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del patrimonio, la Fondazione può avvalersi di consulenti e advisor indipendenti, scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
3. La gestione diretta del patrimonio è effettuata tramite una struttura organizzativamente distinta e separata rispetto alle altre attività della Fondazione. Essa risponde al Presidente ed al Direttore per le rispettive competenze; segue ed attua le direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione ed i suggerimenti operativi forniti dal Comitato Investimenti.

Art. 5 – Criteri di attuazione degli investimenti

1. Nell'effettuare i propri investimenti, la Fondazione :
 - adotta decisioni coerenti sia con i criteri di gestione del patrimonio sia con gli indirizzi dell'attività istituzionale;
 - utilizza, anche ricorrendo ad advisor esterni, efficaci strumenti di analisi, selezione e monitoraggio degli investimenti medesimi;
 - minimizza i costi di gestione.

Art. 6 – Il Comitato Investimenti: istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituito un Comitato Investimenti con funzioni di natura consultiva in ordine alla gestione delle attività finanziarie della Fondazione. In particolare il Comitato Investimenti è deputato a fornire analisi, valutazioni e suggerimenti operativi.
2. Il Comitato Investimenti è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Fondazione e da altri membri in numero non superiore a sei, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Alle riunioni del Comitato Investimenti partecipa il Direttore della Fondazione che ne redigerà il verbale, salvo che tale adempimento sia espressamente conferito di volta in volta ad altro incaricato. Il verbale deve in ogni caso essere predisposto e spedito ai membri del Comitato non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla data delle riunioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata in carica dei membri del Comitato Investimenti, di norma coincidente con un esercizio, ed il compenso eventualmente spettante ai membri esterni alla Fondazione.
5. Le competenze del Comitato Investimenti per materia sono quelle del Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

In particolare il Comitato Investimenti svolge le seguenti attività:

- analizza periodicamente la composizione degli investimenti finanziari valutandone la redditività e l'esposizione in termini di rischio in relazione agli obiettivi prefissati;
 - valuta la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato, e l'eventuale necessità di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio strategico;
 - valuta nuove proposte di investimento e movimenti di portafoglio in chiave tattica o per ribilanciare il portafoglio attuale rispetto a quello strategico;
 - analizza almeno una volta l'anno l'asset allocation strategica, riferita al patrimonio complessivo, ivi compresa la partecipazione nella banca conferitaria.
6. Il Comitato Investimenti si riunisce in via ordinaria una volta a bimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta la dinamica dei risultati o l'andamento dei mercati ne richieda la convocazione.
 7. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per iscritto almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data della riunione.
 8. Ad ogni riunione del Comitato Investimenti la struttura addetta alle operazioni finanziarie presenta una breve relazione sull'attività svolta, l'elenco delle operazioni compiute e la loro coerenza con le indicazioni espresse dal Comitato nella riunione precedente, con la sommaria specificazione delle ragioni che non hanno consentito di dare attuazione alle indicazioni medesime.

Art. 7 – Valutazione e revisione

Il presente regolamento sarà soggetto, con periodicità annuale o quando fosse ritenuto necessario, ad una valutazione di adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite, onde procedere alle eventuali opportune modifiche.